

Supplenze da GPS: segreterie controlleranno laurea triennale. Quando viene valutata.

Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: il Ministero ha fornito alle segreterie scolastiche una "lista minima" dei controlli da effettuare alla prima supplenza. Controlli per i quali, non ci stancheremo di dire, occorre tempo e quindi inevitabilmente va da sè che c'è la possibilità di nominare docenti con punteggi sbagliati.

Controllo sul titolo di accesso

Il primo controllo da effettuare è sul titolo di accesso, sia che si tratti di abilitazione sia che si tratti di laurea + 24 CFU o diploma istituto secondaria + 24 CFU.

Per la laurea bisognerà valutare l'eventuale conseguimento dei CFU integrativi per accedere alla classe di concorso. [Tutte le difficoltà di questa operazione](#)

Il controllo sul titolo di accesso può portare alla rescissione del contratto, al depennamento dalla graduatoria (riferito alla singola graduatoria) e all'eventuale denuncia alla Procura della Repubblica.

Controllo sui titoli culturali

Lo step successivo è il controllo sui titoli culturali, che possono portare ad una modifica del punteggio e, in base all'entità, alla rescissione del contratto se la supplenza non spettava al docente a cui è stata assegnata.

Uno di questi è la laurea triennale. Le segreterie scolastiche ci hanno informati che numerosi aspiranti hanno compilato questo campo ma è possibile che altrettanti abbiano chiesto la valutazione della laurea triennale propedeutica alla magistrale dichiarata come titolo di accesso, e dunque non valida.

E' valutabile nelle GPS seconda fascia per la scuola secondaria unicamente una **laurea triennale aggiuntiva** (per chi ha laurea 3+ 2) a quella che ha consentito l'accesso alla laurea magistrale valutata come titolo di accesso e ed eventualmente di quella valutata come titolo aggiuntivo. Lo stesso vale per laurea triennale aggiuntiva alla laurea vecchio ordinamento.

B.2	Diploma ISEF, Laurea triennale o diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso al titolo di cui al punto B.1, per ciascun titolo	1,5
-----	---	-----

Il Ministero ha ammesso che sulla valutazione di questo titolo c'è qualche criticità "**Nella fase di valutazione non è stato possibile procedere alla loro esclusione automatica**"

pertanto il controllo accurato spetta ora alle segreterie scolastiche. E, scrive ancora il Ministero "**l'aspirante dovrà dimostrare la veridicità della dichiarazione circa la non propedeuticità del titolo**"

Laurea triennale no titolo di accesso

In ogni caso il Ministero chiarisce ancora una volta che la laurea triennale, da sola, non costituisce titoli di accesso a nessuna classe di concorso.

L'unica laurea triennale che, accompagnata dai 24 CFU, costituisce titolo di accesso è la L19 esclusivamente per il personale educativo.

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ha diramato un'ulteriore Nota, in data **11-09-2020**, con oggetto: "Chiarimenti in merito all'O.M. n. 60 riguardo le attività di convalida delle Graduatorie provinciali per le supplenze e la produzione delle Graduatorie di istituto".

Vi riportiamo quanto ha comunicato il M.I. in riferimento ad alcuni titoli accademici, professionali e culturali. Nello specifico: laurea triennale, Diploma ITS, assegni di ricerca e diploma di specializzazione.

La Nota è indirizzata ai Dirigenti degli USR, degli Ambiti territoriali e delle Istituzioni scolastiche.

Le verifiche "multilivello" per la validazione delle G.P.S.

L'O.M. n. 60/2020 ha previsto, al fine di validare definitivamente le Graduatorie provinciali per le supplenze, un sistema di controlli multilivello:

- il primo affidato al sistema informativo;
- il secondo agli Ambiti territoriali che hanno svolto la valutazione;
- il terzo alle Istituzioni scolastiche, ove l'aspirante stipula il contratto di lavoro, chiamate ad avviare una verifica definitiva e a darne comunicazione agli uffici scolastici provinciali.

Verifica del titolo di accesso

L'istituzione scolastica – riporta la Nota – **avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato** con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all'OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l'ordinamento vigente delle classi di concorso.

In particolare:

- per le I fasce, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente;
- per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17.

Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle **graduatorie di II fascia sostegno**, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno **tre anni di servizio** sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il depennamento dalla relativa graduatoria

Come controllare?

Una difficoltà, quello della verifica degli esami integrativi per accedere alla classe di concorso e dei **24 CFU** in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche, [che Orizzonte Scuola aveva messo in evidenza fin dall'estate.](#)

Esami e 24 CFU

Nella domanda infatti il Ministero non ha richiesto all'aspirante gli estremi per la verifica, ma solo genericamente il titolo di studio.

Anche per i 24 CFU viene richiesto agli aspiranti di autodichiararne il possesso ma nessuna dichiarazione su come e quando sono stati conseguiti.

Categoria di appartenenza, come previsto all'art. 3 comma 6, lettera b, ii dell'OM

- possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/17

Controllo dichiarazioni

I controlli sulle dichiarazioni presentate, si legge nell'OM 60/2020, spetteranno al Dirigente Scolastico della scuola in cui il docente stipula il primo contratto.

Si fa riferimento esclusivamente alle dichiarazioni presentate.

A questo punto la scuola dovrebbe far sottoscrivere all'aspirante un'ulteriore dichiarazione e poi avviare i controlli con le Amministrazioni interessate.

Una procedura che ci lascia perplessi e che andrebbe chiarita meglio, a scanso di equivoci e per garantire uniformità di valutazione delle domande.

Nel frattempo il contratto per la supplenza verrà stipulato.

N.B.: Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all'Ambito territoriale per il seguito di competenza

Graduatorie GPS e supplenze: contratto sarà rescisso se titolo di accesso risulterà non valido. Ulteriori chiarimenti Ministero

[12 SET 2020 - 8:51](#)

Graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze anno scolastico 2020/21: ulteriori chiarimenti del Ministero per attività di convalida delle graduatorie e produzione delle Graduatorie di istituto.

Titolo di accesso

Il Ministero raccomanda, in via prioritaria, la verifica del titolo di accesso.

Gli aspiranti ne hanno dichiarato il possesso con relativo punteggio. L'istituzione scolastica avrà cura di verificare ulteriormente e immediatamente la corrispondenza del titolo dichiarato con quanto previsto al punto A delle tabelle allegate all'OM 60/2020 relativamente alle diverse graduatorie e con l'ordinamento vigente delle classi di concorso.

In particolare, **per le I fasce**, andrà ulteriormente verificato che gli aspiranti abbiano inserito il titolo di abilitazione o il titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla normativa vigente.

Per le II fasce, va ulteriormente verificata la correttezza del titolo di studio e la sua completezza, con riferimento ai casi di conseguimento dei crediti formativi previsti per la relativa classe di concorso e dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (24 CFU).

Si raccomanda la massima attenzione relativamente alle graduatorie di II fascia sostegno, per le quali il requisito di accesso è aver svolto almeno tre anni di servizio sul sostegno sullo specifico grado: la mancanza del requisito determina il deprezzamento dalla relativa graduatoria.

Nel caso di titoli di accesso non validi, il DS non sottoscrive il contratto ovvero lo rescinde e ne dà immediata comunicazione all'Ambito territoriale per il seguito di competenza.

Ulteriori chiarimenti

Altro titolo: la procedura informatica ha automaticamente decurtato il punteggio nel caso di titolo di accesso contemporaneamente dichiarato quale titolo aggiuntivo, tenendo conto della data di conseguimento. Si rammenta che i titoli possono essere dichiarati soltanto una volta per ciascuna graduatoria. Eventuali punteggi attribuiti con diversa valutazione da parte dell'ufficio operante, devono essere decurtati in fase di convalida.

Laura triennale/diploma I livello: la laurea triennale o il diploma accademico di I livello sono valutabili solo quando non costituiscono presupposto per il conseguimento del titolo di accesso. Nella fase di valutazione non è stato possibile procedere alla loro esclusione automatica: nella fase di convalida l'aspirante dovrà dimostrare la veridicità della dichiarazione circa la non propedeuticità del titolo. Si ricorda che detto titolo NON costituisce titolo di accesso a nessuna classe di concorso.

Diploma ITS: relativamente al diploma di Istituto Tecnico Superiore, va verificato il possesso del titolo rilasciato da uno degli Istituti presenti al link <http://www.indire.it/progetto/its-istituti-tecnici-superiori/>. Tale verifica è stata indicata anche in fase di valutazione, tuttavia quanto dichiarato dagli aspiranti richiede un preciso controllo, per evitare ad esempio la valutazione del diploma di istruzione secondaria superiore.

Assegni di ricerca: relativamente all'assegno di ricerca si raccomanda di verificare le dichiarazioni. Sono valutabili solo le tipologie previste dalla tabella A, e dunque "Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14; della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" ed è valutabile, come previsto dall'OM e come più volte precisato, il singolo bando vinto, non le annualità di durata o il numero dei singoli assegni.

Diploma di specializzazione: si raccomanda di verificare la durata pluriennale dei diplomi di specializzazione dichiarati.

Specializzazione sostegno: si raccomanda di verificare, nell'ambito delle dichiarazioni "altri titoli", che l'aspirante sia effettivamente in possesso di specifica specializzazione per il sostegno conseguente alla frequenza di specifica procedura. Non costituiscono titoli di specializzazione master o corsi di aggiornamento variamente denominati relativi ad alunni con disabilità, Bes, DSA etc.

Certificazioni linguistiche: si raccomanda di verificare il rilascio di tali certificazioni da parte degli enti certificatori riconosciuti dall'Amministrazione e reperibili al link <https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere>.

Titoli artistici: va effettuato un controllo accurato sul conseguimento dei titoli di cui ai punti 20, 21, 22, 24, 25, 26 della sezione B, Titoli artistici per le GPS della scuola secondaria di I e II grado.

Titoli di servizio: i servizi svolti presso le istituzioni scolastiche statali sono stati caricati a sistema e richiamati dall'aspirante. Gli altri servizi, non derivanti dal SIDI, devono essere puntualmente verificati.

Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.